

Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio

del 18 giugno 2009

I. Obiettivi e principi

Art. 1 Scopo dell'accordo

Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare in tutta la Svizzera l'armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del grado secondario II e del grado terziario, in particolare

- a. fissando le norme minime concernenti le formazioni sussidiabili, la forma, l'importo, il calcolo e la durata del diritto all'aiuto allo studio,
- b. definendo il domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio e
- c. prestando particolare attenzione alla collaborazione tra i cantoni firmatari e la Confederazione.

Art. 2 Obiettivi degli aiuti allo studio

La concessione degli aiuti allo studio deve permettere di migliorare la frequenza dei curricula di formazione offerti in tutta la Svizzera, in particolare

- a. promuovendo le pari opportunità,
- b. facilitando l'accesso alla formazione,
- c. contribuendo ad assicurare le condizioni minime essenziali durante la formazione,
- d. garantendo la libera scelta della formazione e dell'istituto di formazione e
- e. incoraggiando la mobilità.

Art. 3 Sussidiarietà della prestazione

L'aiuto allo studio è concesso quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti.

Art. 4 Collaborazione

¹Nell'intento di armonizzare il sistema degli aiuti allo studio, i cantoni firmatari incoraggiano la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze, come pure con la Confederazione e con gli organi nazionali interessati.

²Essi assicurano la reciproca assistenza sul piano amministrativo.

II. Diritto a un aiuto allo studio

Art. 5 Beneficiari di un aiuto allo studio

¹I beneficiari di un aiuto allo studio sono:

- a. le persone di nazionalità svizzera domiciliate in Svizzera, con riserva della lettera b,
- b. le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori vivono all'estero o le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori, per delle formazioni seguite in Svizzera solo se nel luogo di domicilio all'estero non ne hanno diritto per carenza di competenza,
- c. le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio o le persone titolari di un permesso di dimora se soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni,
- d. le persone domiciliate in Svizzera e riconosciute come rifugiate o apolidi dalla Svizzera e
- e. le cittadine e i cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS, conformemente all'accordo di libera circolazione tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea e gli Stati

Membri¹ o la Convenzione AELS², sono trattati, in materia di aiuti allo studio, come le cittadine e i cittadini svizzeri, così come le cittadine e i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso degli accordi internazionali in materia.

²Le persone che soggiornano in Svizzera esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto agli aiuti allo studio.

³La domanda per la concessione di un aiuto allo studio deve essere presentata al cantone nel quale la persona in formazione ha il suo domicilio determinante.

Art. 6 Domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio

¹Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio:

- a. il domicilio civile dei genitori o la residenza dell'ultima autorità tutoria competente, con riserva della lettera d,
- b. il cantone di origine, con riserva della lettera d, per le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o per le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori,
- c. il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori hanno il loro domicilio all'estero, oppure gli orfani; questa regola si applica ai rifugiati fintanto che la loro presa a carico compete a un cantone firmatario dell'accordo e
- d. il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima di iniziare la formazione per la quale richiedono un aiuto allo studio, hanno avuto il domicilio per almeno due anni e hanno svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un'attività lucrativa tale da garantirsi l'indipendenza finanziaria dai genitori.

²Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l'autorità parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l'autorità parentale; quando questa è esercitata

¹ RS 0142.112.681

² RS 0.632.31

congiuntamente fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l'autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente di un aiuto allo studio fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.

³In presenza di più cantoni d'origine fa stato quello con la cittadinanza più recente.

⁴Una volta definito il domicilio determinante lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.

Art. 7 Esercizio di un'attività professionale

¹Quattro anni di attività professionale che consentono di assicurare l'indipendenza finanziaria del richiedente di un aiuto allo studio sono considerati al pari di una prima formazione che dà accesso a una professione.

²È considerata come attività professionale anche la cura della famiglia con dei minorenni o con delle persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione.

Art. 8 Curricoli di formazione sussidiabili

¹Sono sussidiabili, conformemente all'articolo 9, i curricoli di formazione e di studio riconosciuti dai cantoni per:

- a. la formazione del grado secondario II o del grado terziario, richiesta per l'esercizio della professione imparata e
- b. i corsi obbligatori di preparazione agli studi del grado secondario II e del grado terziario, come pure i corsi passerella e le soluzioni transitorie.

²Il diritto a un aiuto allo studio termina con l'ottenimento

- a. nel grado terziario A, di un bachelor o di un master consecutivo,

- b. nel grado terziario B, di un esame professionale federale, di un esame professionale federale superiore o di un diploma di scuola superiore.

³Gli studi proseguiti in una scuola universitaria dopo l'ottenimento di un titolo di grado terziario B danno diritto a un aiuto allo studio.

Art. 9 Formazioni riconosciute

¹Una formazione è riconosciuta quando si conclude con un diploma riconosciuto a livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari.

²Una formazione che prepara al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale può essere riconosciuta dai cantoni firmatari.

³I cantoni firmatari possono riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili.

Art. 10 Prima e seconda formazione, formazioni continue

¹Gli aiuti allo studio sono versati almeno per la prima formazione per la quale si ha diritto.

²I cantoni firmatari possono ugualmente versare degli aiuti allo studio per una seconda formazione o per una formazione continua.

Art. 11 Condizioni richieste per una formazione

È ritenuto idoneo al diritto di concessione di un aiuto allo studio chiunque soddisfi le condizioni di ammissione e di promozione relative al curriculum di formazione.

III. Aiuti allo studio

Art. 12 Forme di aiuti allo studio e limite d'età

¹Rientrano negli aiuti allo studio

- a. le borse di studio, contributi finanziari unici o periodici, non rimborsabili e
- b. i prestiti di studio, unici o periodici, rimborsabili.

²I cantoni possono stabilire un'età massima al di là della quale il diritto a una borsa di studio è escluso. All'inizio della formazione questo limite non può essere inferiore ai 35 anni.

³I cantoni possono stabilire liberamente un limite di età per l'assegnazione del prestito.

Art. 13 Durata del diritto a un aiuto allo studio

¹L'aiuto allo studio è concesso per la durata della formazione; se i curricula prevedono più anni di formazione le borse e i prestiti di studio possono essere concessi fino a due semestri oltre la durata regolamentare.

²In caso di cambiamento del curriculum di formazione, il diritto all'aiuto allo studio è valido una sola volta. La durata di questo diritto è stabilita di principio sulla base della nuova formazione; i cantoni hanno tuttavia la possibilità di dedurre da questa durata i semestri della prima formazione.

Art. 14 Libera scelta degli studi e dell'istituto di formazione

¹La concessione di aiuti allo studio non deve limitare la libera scelta di un curriculum di formazione riconosciuto.

²Per le formazioni all'estero sono richieste, di principio, le stesse condizioni previste per una formazione equivalente in Svizzera.

³Se il curriculum di formazione liberamente scelto di una formazione riconosciuta non è economicamente il più conveniente, l'importo sussidiabile può essere ridotto. L'aiuto allo studio de-

ve in ogni caso tener conto almeno delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa.

Art. 15 Importo massimo sussidiabile

¹L'importo annuo massimo di un aiuto allo studio è

- a. per una persona in formazione del grado secondario II almeno CHF 12'000.--
- b. per una persona in formazione del grado terziario almeno CHF 16'000.--

²Per ogni figlio a carico della persona in formazione l'importo previsto dal capoverso 1 è aumentato di CHF 4'000.--.

³La Conferenza dei cantoni firmatari può adattare gli importi al rincaro.

⁴Per le formazioni del grado terziario è possibile sostituire in parte la borsa di studio con un prestito (frazionamento), la borsa di studio deve tuttavia rappresentare almeno i due terzi dell'aiuto allo studio concesso.

⁵Il cantone può definire liberamente il rapporto tra borse/prestiti di studio per gli importi attribuiti in aggiunta a quelli previsti dal capoverso 1.

Art. 16 Formazioni con strutture particolari

¹Se i curricula di studio comportano delle particolarità nella loro organizzazione temporale, o nel loro contenuto, occorre tenerne debitamente conto nella concessione delle borse e dei prestiti di studio.

²È possibile prolungare proporzionalmente la durata degli studi che danno diritto a un aiuto allo studio quando per ragioni, sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale.

IV. Calcolo dei contributi

Art. 17 Principio

Gli aiuti allo studio sono un contributo alle necessità finanziarie di una persona in formazione.

Art. 18 Calcolo delle necessità finanziarie

¹L'aiuto allo studio copre le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente, la prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o quella di terzi. I cantoni firmatari definiscono i bisogni finanziari tenendo conto dei seguenti principi:

- a. preventivo della persona in formazione: sono tenute in considerazione le spese di mantenimento e di formazione ed eventualmente dell'affitto. La persona può essere comunque chiamata a dare un proprio contributo minimo. I beni disponibili o, eventualmente, il salario dell'apprendistato possono essere presi in considerazione. La definizione del proprio contributo deve tenere conto della struttura della formazione.
- b. preventivo della famiglia: la prestazione dei terzi può essere calcolata solo sul reddito disponibile dopo la copertura del fabbisogno di base dei terzi e della loro famiglia.

²Il calcolo delle necessità finanziarie può essere definito con un importo forfetario. Nella definizione delle necessità di base di una famiglia il risultato non può essere inferiore alle norme stabilite dal cantone.

³Il calcolo delle necessità finanziarie effettuato conformemente ai capoversi 1 e 2 può eventualmente essere diminuito in funzione di un reddito complementare della persona in formazione solo se la somma dell'aiuto allo studio e degli altri introiti supera i costi di formazione e di mantenimento considerati nel luogo di formazione.

Art. 19 Calcolo parzialmente indipendente dalle prestazioni dei genitori

Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai genitori quando la persona in formazione ha compiuto i 25 anni, ha già concluso una prima formazione che dà accesso a un'attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente per due anni prima dell'inizio della nuova formazione.

V. Esecuzione

Art. 20 Conferenza dei cantoni firmatari

¹La Conferenza dei cantoni firmatari si compone di un o di una rappresentante per ogni cantone firmatario. Essa:

- a. rivaluta periodicamente gli importi massimi degli aiuti allo studio definiti dall'articolo 15 e li adatta, se necessario, al rincaro e
- b. emana le raccomandazioni per il calcolo degli aiuti allo studio.

²L'adattamento degli importi in base al rincaro è deciso con la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza dei cantoni firmatari.

Art. 21 Segretariato

¹Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell'accordo.

²Esso svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. informare i cantoni firmatari,
- b. studiare ed elaborare delle proposte in materia di adattamento degli importi massimi degli aiuti allo studio, preparare gli altri dossier della Conferenza dei cantoni firmatari e
- c. assumere i compiti esecutivi dell'accordo.

³Le spese sostenute dal Segretariato per l'esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartiti secondo il numero di abitanti.

Art. 22 Istanza arbitrale

¹Una commissione arbitrale è designata per risolvere le divergenze che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell'ambito dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo.

²La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. Se quest'ultime non raggiungono un accordo il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.

³Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969.³

⁴La commissione arbitrale decide le contestazioni in modo inappellabile.³

VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 Adesione

L'adesione al presente accordo si dichiara al Comitato della CDPE.

Art. 24 Revoca

La revoca di quest'accordo dev'essere dichiarata al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

³ Con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 19 dicembre 2008 la giurisdizione arbitrale si fonda sull'art. 353 segg. CPC.

Art. 25 Termine d'esecuzione

I cantoni firmatari sono tenuti ad adattare la loro legislazione cantonale all'accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore; i cantoni che aderiscono dopo due anni dalla sua entrata in vigore dispongono di tre anni per procedere agli adattamenti.

Art. 26 Entrata in vigore

¹Il Comitato della CDPE mette in vigore l'accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.

²Il Comitato della CDPE metterà in vigore l'articolo 8 capoverso 2 lettera b solo dopo la conclusione di un accordo intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale superiore.

³L'entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.

Berna, il 18 giugno 2009

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:
Isabelle Chassot

Il segretario generale:
Hans Ambühl

Entrata in vigore

Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 24 gennaio 2013, l'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del 18 giugno 2009 entra in vigore il 1° marzo 2013.

Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all'accordo.